

# SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVII LEGISLATURA -----

*Doc. XXIV-ter, n. 4*

## **RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

*d'iniziativa del senatore MANCONI*

**approvata il 28 novembre 2013**

*ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il tema della seconda accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, trattato nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UNHCR, il 9 ottobre 2013*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 183  
(Doc. XXIV-ter, n. 4)**

La Commissione,

premessò che:

in Italia, a partire dal 2011 si è registrato un progressivo deterioramento degli *standard* di accoglienza per i richiedenti asilo, aggravatosi nel corso del 2012 e del 2013;

solo nel 2011 gli arrivi via mare in Italia sono stati ben 63 mila;

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati continua a ricevere segnalazioni relative a richiedenti asilo privati nel nostro paese della possibilità di accedere in via immediata alle misure di accoglienza loro riconosciute dall'ordinamento;

nel corso dell'audizione presso la Commissione tenutasi il 9 ottobre scorso, i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno sollecitato l'introduzione di misure che riguardano la seconda accoglienza e l'integrazione di coloro che hanno ricevuto asilo o protezione internazionale;

rilevato che:

in Italia mancano sia una strategia complessiva, sia misure specifiche volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;

secondo la disciplina comunitaria e in particolare la direttiva 2004/83/CE, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero ricevere lo stesso trattamento previsto per i cittadini del paese di asilo per quanto riguarda la maggior parte di quei diritti (soprattutto "sociali") che rappresentano il presupposto essenziale per una reale integrazione;

tale parità di trattamento spesso non si realizza in ragione degli ostacoli frapposti all'esercizio dei diritti da parte dei beneficiari di protezione internazionale; ciò avviene ad esempio con la richiesta ai fini del perfezionamento di atti amministrativi fondamentali, come l'iscrizione anagrafica, di documenti che essi non possono ottenere;

il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) non ha potuto sinora garantire una sistemazione adeguata a tutti i beneficiari di protezione internazionale;

in questo senso, una ricerca dell'ASGI pubblicata nel 2011 ha messo in evidenza come solo il 32,4% dei cittadini di paesi terzi titolari di una forma di protezione internazionale o umanitaria abbia accesso ai progetti di accoglienza volti a favorire percorsi di inclusione sociale forniti dallo SPRAR;

una delle conseguenze più gravi di questa situazione è il numero crescente di rifugiati e di altri beneficiari di protezione internazionale che hanno necessità di essere ospitati nei centri d'accoglienza per persone senza fissa dimora o in sistemazioni di emergenza gestite dai Comuni;

un'ulteriore conseguenza è che sono sempre più numerosi i beneficiari di protezione internazionale, tra cui famiglie con minori e persone con disagio mentale, che vivono in condizioni di indigenza ovvero in sistemazioni improvvisate o in edifici occupati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Firenze e Torino;

impegna il Governo:

ad introdurre - in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 96/2013 - specifiche disposizioni volte a sostenere, con misure idonee, il processo d'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, includendo tali obiettivi all'interno dello strumento di programmazione di cui al citato art. 7, comma 1, lettera d);

a redigere tali disposizioni in modo da riconoscere a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio;

a stanziare risorse adeguate e a incrementare la dotazione del Fondo nazionale di cui all'art. 1-*septies* decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, al fine di garantire l'effettivo aumento della capacità ricettiva nell'ambito del sistema SPRAR, che nel triennio 2014-2016 dovrebbe raggiungere la quota di 16.000 posti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo Dipartimento per Libertà Civili e l'immigrazione del 17.9.2013;

a riformare il sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da garantire e le funzioni di cui all'art. 1-*sexies*, comma 5, decreto-legge n. 416/1989, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento dello *status* di rifugiato.